



**COMUNE DI BULTEI**  
**Provincia di Sassari**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.09 DEL 24/01/2018**

COPIA

**OGGETTO: Ricognizione delle situazioni di eccedenza di personale. Approvazione del fabbisogno del personale triennio 2018-2020. Conferma dotazione organica.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **09.00** nella sede del municipio si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>FOIS FRANCESCO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>	
<b>ARCA DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>A</b>
<b>MUGONI MIRELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>	
<b>SANNA ILARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>A</b>
<b>FALCHI BACHISIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>	

ne risultano presenti **n. 3** e assenti **n. 2**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2° comma Decreto Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

**VISTI**, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Decreto Lgs. n°267/2000, che dettano disposizioni in materia di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale degli enti locali:

- art. 89, 5° comma, il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, servizi e dei compiti loro attribuiti;
- art. 91, 1° comma, il quale stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno;
- art.92, 1° comma, che dispone che gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

**VISTO** l'articolo 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n°449 e successive modificazioni, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 02/04/1968, n°482;

**VISTO** il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, ed in particolare l’articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6 che disciplinano in materia di programmazione del fabbisogno del personale e di dotazioni organiche, prevedendo che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria;

**VISTO** il recante Decreto Lgs. 25/05/2017, n°75 che ha modificato il precitato D.Lgs. n°165/2001, ed in particolare l’articolo 4, che disciplina in materia di programmazione del fabbisogno del personale e di dotazioni organiche;

**DATO ATTO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

**RICHIAMATI** i principali riferimenti normativi vigenti in materia di contenimento delle spese del personale:

- l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall’art. 3, comma 5-bis D.L. n°90/2014, convertito in Legge n°114/2014, che impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della disposizione di legge (triennio 2011-2013);
- l’art. 1, comma 557-ter stabilisce che in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;
- condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato:
- l’art.1, comma 228 della legge n°208/2015 (legge di stabilità 2016) che dispone che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente;
- l’art. 3, comma 6 del D.L. n°90/2014 convertito in Legge n°114/2014, prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d’obbligo;
- condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato:
- l’art. 36 D.Lgs. n°165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- l’art. 9, comma 28 del D.L. n°78/2010, che alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 4-bis del D.L. n° 90/2014 convertito in Legge n°114/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, della legge 296/2006, l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009;
- il D.L. n°95/2012, convertito con modificazioni in legge n°135/2012, ed in particolare gli articoli 2 e 16 riguardanti disposizioni sulla riduzione delle dotazioni organiche e delle spese per il personale nelle pubbliche amministrazioni;

ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni:

- l’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n°113/2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n°160/2016: in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- l’art. 1, comma 723, della Legge 28/12/2015, n°208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 - cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità - nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

**VISTA** la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n°1/2015, recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'art.1 commi da 418 a 430, della legge n°190/2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n°5 del 03/03/2017, con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e confermata la dotazione organica dell'Ente, approvato con deliberazione G.C. n°23 del 14/04/2016;

**RICHIAMATA**, inoltre, la propria deliberazione n°51 del 03/11/2017 con la quale, confermata la dotazione organica di cui alla predetta deliberazione n°5/2017, tenuto conto della relazione e certificazione delle spese del personale da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria-contabile, è stata aggiornata programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019, come segue:

- anno 2017: nessuna assunzione prevista;
- anno 2018: assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale, mediante concorso pubblico per esami, per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, vacante in dotazione organica, previo esperimento della procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 30, 34 e 34-bis del Decreto Lgs. n°165/2001, per la quale venivano forniti indirizzi al Segretario Comunale;
- anno 2019: nessuna assunzione prevista;

**ATTESO** che **CONSIDERATO** che occorre approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale - triennio 2018-2020, per cui si dà atto che:

- nel triennio 2018/2020 non sono previste cessazioni di personale;
- questo Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017 nonché il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n°296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione di lavoratori ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n°296/2006;
- che nell'anno 2015 è stata collocata in pensione la dipendente titolare del posto di Istruttore direttivo Amministrativo cat. D e che nel 2016 si è provveduto alla copertura temporanea del posto mediante contratto a tempo determinato, previa procedura selettiva ai sensi dell'art.110 del Decreto Lgs. n°267/2000, attualmente in corso fino al 13/06/2018;
- nel 2018, come sopra esposto, si prevede di procedere unicamente alla copertura del posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D, a tempo pieno e indeterminato;
- il Segretario Comunale, in base agli indirizzi forniti con la suindicata deliberazione n°51/2017, ha esperito detta procedura di mobilità e che la stessa è risultata infruttuosa, pertanto, sulla base delle vigenti disposizioni normative può precedersi all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di cui sopra;

**VISTA** la propria deliberazione n°54 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2017-2019, ai sensi della Legge n°125/1991 e del Decreto Lgs. n°198/2006;

**DATO ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'art.16 della Legge n°183/2011, che ha novellato l'art.33 del Decreto Lgs. n°165/2011, si è provveduto alla ricognizione annuale dell'eventuale esubero del personale ai fini del collocamento in disponibilità, ad esito alla quale sono pervenute le dichiarazioni dei Responsabili dell'Aree/Servizi, confermate in data odierna, dalle quali risultano non sussistenti situazioni in esubero nelle rispettive Aree;

**VISTA** la nota n°42335 dell'11/08/2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'articolo 1 comma 234 della Legge n°208/2015, ha verificato che anche in Sardegna è stata ultimata la fase di ricollocamento dei dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta e quindi sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali degli enti locali, compatibilmente con i suddetti vincoli di spesa;

**VISTO** l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 30/05/2003, e successive modificazioni, come da ultimo con propria deliberazione n°2 del 03/01/2012;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 14, comma 31 del D.L. 31/05/2010, n°78, convertito nella Legge 30/07/2010, n°122 ha stabilito modalità e termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21 della legge n°42/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 02/08/2005, n°12 e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato gli ambiti territoriali ottimali e la costituzione delle Unioni dei Comuni e Comunità montane allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali mediante il sistema delle forme associate;

**VISTA** la L.R. 22/02/2012, n°4, art. 2 "*Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*" modificata dall'art.1, comma 30, della L.R. 21/01/2014, n°7, che al comma 3 dispone che le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per i Comuni appartenenti o che siano appartenuti a Comunità Montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le Unioni di Comuni e le Comunità Montane ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso le convenzioni di cui all'art. 30 del Decreto Lgs. n°267/2000;

**VISTA** la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante "*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che allo stato attuale, fatto salvo quanto previsto per l'anno 2018, tenuto conto dei vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e delle misure imposte per il contenimento della spesa di personale, non si prevedono altre assunzioni di personale, previo adeguamento della presente programmazione, per esigenze sopravvenute, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto degli stessi vincoli stabilite dalle disposizioni legislative;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 29/11/2017, il quale differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

**VISTA** la propria deliberazione n°05, adottata in data odierna, relativa all'approvazione dello schema Bilancio di previsione 2018/2020;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, Dr. Antonello Canu, ai sensi del succitato art. 19, comma 8, della Legge n°448/2001, acquisito agli atti;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,

## **DELIBERA**

Di approvare, per tutti i motivi indicati nella parte narrativa che si intendono qui interamente riportati, la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al triennio 2018-2020, come segue:

assunzioni a tempo determinato triennio 2018-2020

- anno 2018: nessuna assunzione prevista
- anno 2019: nessuna assunzione prevista
- anno 2020: nessuna assunzione prevista

assunzioni a tempo indeterminato

- anno 2018: assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale, mediante concorso pubblico per esami, per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, vacante in dotazione organica;
- anno 2019: nessuna assunzione prevista;
- anno 2020: nessuna assunzione prevista;

Di dare atto che pertanto, in considerazione dei suddetti vincoli assunzionali e della spesa rilevata, non si prevedono al momento, per il triennio considerato assunzioni di personale al di fuori di quella sopra indicata, fatta salva l'eventuale sostituzione del personale collocato a riposo nell'arco temporale di riferimento o a tempo determinato, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto degli stessi vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative in materia;

Di dare, altresì, atto che:

- il Comune di Bultei non versa in condizioni di dissesto e non presenta indici di squilibrio economico, così come risulta dalla tabella allegata agli atti del rendiconto di gestione anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n°21 del 28/04/2017;
- non esistono situazioni di esubero così come risulta dalle dichiarazioni in merito dei Responsabili dei Servizi confermate in data odierna, ai sensi dell'art.16 della suindicata Legge n°183/2011, che ha novellato l'art.33 del Decreto Lgs. n°165/2001, in seguito all'aggiornamento della ricognizione annuale dell'eventuale esubero del personale ai fini del collocamento in disponibilità;

Di confermare la dotazione organica dell'Ente aggiornata con deliberazione G.C. n°51 del 03/11/2017;

Di dare atto che il Revisore dei conti, Dr. Antonello Canu, ha espresso parere favorevole, acquisito agli atti, in merito alla presente programmazione, ai sensi del precitato art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448;

Di inviare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi, Amministrativo e Finanziario al ed al Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza;

Di dare atto che all'espletamento della procedura concorsuale prevista per l'anno in corso, provvederà il Segretario Comunale con l'ausilio del personale del Servizio Amministrativo e/o comunque inquadrato con profilo amministrativo;

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2018-2020.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

---

**Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000**

PARERE: in ordine alla **regolarità tecnica**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Dr. Francesco Fois

---

Affissa all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal **02/02/2018**.

Il dipendente incaricato  
F.to Sig. Angelo Pinna

Bulteri, **02/02/2018**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO**

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo pretorio on line dal **02/02/2018** per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari

---

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Bulteri, **02/02/2018**

---